



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED. 6/2020**

**(Proc. P.A. 84/2019)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8 luglio 2020, così composto

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Anna Cusimano** – Componente

**Avv. Paolo Clarizia** – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Elia Matteo Simonetti (Tessera FISE n. n. 5438/E).

### **PREMESSO CHE**

- in data 12 novembre 2019 la Procura Federale riceveva una segnalazione del sig. Walter Daldoss a seguito della quale avviava le indagini;

- all'esito dell'attività istruttoria, la Procura Federale, con atto depositato in data 28 febbraio 2020, con allegata produzione documentale, ha deferito a giudizio il signor Elia Matteo Simonetti per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, lett. a) e b) del Regolamento della Giustizia FISE e del punto i) art. 2, del Codice di Condotta Fei per il Benessere del Cavallo, in quanto avrebbe posto in essere le seguenti condotte:

*“ha volontariamente (sia nell'immediatezza, sia successivamente) celato al dottor Walter Daldoss quanto realmente avvenuto (relativamente alla caduta nel canalone e al successivo decesso) all'equide di proprietà di quest'ultimo, Gaston D”;*

*“ha intenzionalmente celato le reali cause del decesso dell'equide Gaston D avendo timore di essere ritenuto responsabile della fuga (nonché del successivo decesso) e, conseguentemente, di esserne chiamato a risponderne anche economicamente”;*

*“nel perseguire l'intento di cui ai precedenti punti, ha impartito delle indicazioni palesemente inadatte per il trattamento medicale dell'equide”;*

- visto l'articolo 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi anche, per brevità, R.G.), il Presidente del Tribunale FISE ha fissato l'udienza di discussione per il 7 aprile 2020, disponendone la comunicazione ai deferiti e alla Procura Federale;



- a causa della crisi pandemica da Covid-19 l'udienza è stata nuovamente fissata per l'8 luglio 2020, mediante scambio di “*note di trattazione*” (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020);
- il 10 giugno 2020 la Procura Federale depositava domanda di autorizzazione a procedere alla trattazione mediante udienza da remoto, in quanto, da un lato, “*le questioni oggetto dei procedimenti de quibus si connot[erebbero] di particolare complessità*” mentre, da un altro lato, la trattazione scritta dei tre procedimenti fissati per la medesima giornata “*rischierebbe di compromettere il buon andamento e corretto funzionamento dell’Ufficio del Procuratore federale comportando cospicue difficoltà nella contemporanea redazione degli scritti*”;
- in data 12.6.2020 la Presidente del Tribunale Federale accoglieva l’istanza della Procura Federale e fissava la trattazione dell’udienza del 8 luglio 2020 – già fissata mediante scambio di “*note di trattazione*” (ex art. 83, comma 7, lett. h), L. 27/2020) – con trattazione “*da remoto*”, ex art. 83, comma 7, lett. f), L. 27/2020;
- successivamente, il 3 giugno 2020, il difensore del deferito Elia Matteo Simonetti, avv. Vincenzo Giardino, proponeva istanza di revoca della decisione del Presidente del Tribunale Federale del 12.6.2020, chiedendo la trattazione orale in forma fisica dell’udienza di discussione, in quanto la trattazione da remoto avrebbe comportato una violazione dei diritti di difesa dei deferiti in virtù della complessità delle vicende contestate e della necessità di escussione di testi;
- con provvedimento adottato il 7 luglio 2020, la Presidente del Tribunale Federale ha confermato che il procedimento sarebbe stato trattato all’udienza del giorno 8 luglio 2020 mediante collegamento da remoto, secondo le modalità già indicate nel provvedimento del 12 giugno 2020, riservando l’adozione in udienza di ogni decisione in ordine alle istanze istruttorie formulate dai difensori dei deferiti;
- il 7 luglio 2020 l’avv. Vincenzo Giardino depositava il decreto n. 434/2020 notificato il medesimo giorno con il quale il GIP del Tribunale Ordinario di Modena, a scioglimento della riserva espressa in udienza, archiviava il procedimento avente a oggetto la querela proposta nei confronti del Deferito dal segnalante con la seguente motivazione: “*Ritenuto in particolare che D’Onofrio e Simonetti non hanno commesso il fatto, non risultando dal compendio investigativo in atti, arricchito dalle indagini difensive svolte dalle difese degli indagati, la possibilità di attribuire a costoro con valutazione prognostica in termini di elevata probabilità ossia con possibilità di successo nella competente sede dibattimentale, il decesso del cavallo Gaston D, in*



*assenza di puntuali e specifici accertamenti medici sul punto, avvenuto a seguito di caduta nel fossato conseguita a fuoriuscita dal box il cui cancello era stato lasciato aperto da soggetto rimasto ignoto; che, in particolare, le emergenze investigative non consentono di attribuire detta evenienza a condotte dolose di Simonetti ovvero del dr. D'Onofrio, non risultando in alcun modo la assunzione da parte loro di condotta crudele poste in essere senza necessità o con crudeltà volta a cagionare la morte del cavallo ovvero costituente maltrattamento del cavallo stesso [...]; che, prima ancora, divergenti sono le costruzioni delle ore che hanno preceduto l'infelice evento, risultanti dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, di talché nemmeno sotto il profilo della sussistenza del fatto può pervenirsi affermazioni conducenti alla responsabilità”;*

- il signor Elia Matteo Simonetti ha depositato, nei termini, memoria difensiva, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Giardino, con la quale contestava interamente la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale in ordine alle cause che conducevano al decesso dell'equide Gaston D, ammettendo esclusivamente di aver omesso con immediatezza la comunicazione dell'evento fuga/caduta del cavallo nel “canalone”, chiedeva l'ammissione di testi a discarico e concludeva per l'assoluzione del sig. Elia Matteo Simonetti;

- all'udienza dell'8 luglio 2019, dopo ampia discussione, la Procura federale concludeva per la condanna del deferito alla sanzione di 9 mesi di sospensione *ex art. 6, lett. e)*, Regolamento di Giustizia FISE di cui  $\frac{3}{4}$  per l'omessa comunicazione al proprietario dell'incidente occorso all'equide e  $\frac{1}{4}$  per responsabilità per le lesioni arrecate al cavallo che ne hanno determinato la morte, ravvisando il nesso causale tra l'incidente e l'evento morte, mentre la difesa dei deferiti, concludeva come in atti.

Il Tribunale si è riservato.

#### **RILEVATO CHE**

- innanzitutto, a scioglimento della riserva assunta in ordine all'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dalle Parti, il Collegio ritiene l'escussione dei testi a discarico irrilevante ai fini della decisione in ordine al deferimento in oggetto;

- per quanto concerne la contestazione con la quale la Procura ha deferito il sig. Elia Matteo Simonetti per aver impartito indicazioni palesemente inadatte per il trattamento medicale



dell'equide che ne hanno causato la morte, alla luce del decreto di archiviazione disposto dal GIP del Trib. Modena n. 434/2020 il fatto non sussiste;

- invero, secondo i noti principi in materia di giustizia sportiva, ferma restando l'autonomia del procedimento disciplinare endofederale rispetto a quello penale, così come l'oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'imputazione penale, il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale (in considerazione dei maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale);
- conseguentemente, il deferito deve essere assolto in ordine alla contestazione dell'evento morte, in quanto i fatti a fondamento dell'incolpazione sono stati espressamente esclusi dal GIP del Tribunale di Modena nel richiamato decreto di archiviazione;
- diversamente l'omessa comunicazione al proprietario dell'incidente occorso a Gaston D è stata ammessa dalle stesse difese del Deferito;
- le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono sproporzionate e contraddittorie, dal momento che è prevista l'irrogazione di una pena di tre volte più lieve per la condotta astrattamente più grave (la causazione della morte), mentre è proposta una sanzione estremamente più grave per la mera omessa comunicazione di un infortunio del cavallo;
- conseguentemente per l'omessa comunicazione al proprietario dell'incidente occorso all'equide appare ragionevole l'irrogazione di una sanzione pari a tre mesi di sospensione;

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1 e 2, lett. a) e b) del Regolamento della Giustizia FISE e del punto i) art. 2, del Codice di Condotta Fei per il Benessere del Cavallo,

- ritenuta provata la responsabilità esclusivamente per l'illecito disciplinare ascritto in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE per aver omesso di comunicare al proprietario l'incidente occorso all'equide Gaston D;

#### **APPLICA**

al signor Elia Matteo Simonetti, come in epigrafe generalizzato, la sanzione di 3 mesi di sospensione, *ex art. 6, comma 1, lett. f) Regolamento di Giustizia FISE.*



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso in Roma, il giorno 29 luglio 2020.

**PRESIDENTE:** *F.to* Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** *F.to* Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE RELATORE:** *F.to* Paolo Clarizia